



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE

- SEZIONE I -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso R.G.R. n. 1266/05 proposto da

**JONA ROBERTO**, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Motta e Annarita Torrani Cerenzia, domiciliatari in Torino, via Castellamonte, 1, come da mandato a margine del ricorso;

contro la

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO**, in persona del Rettore *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, legale domiciliataria in Torino, corso Stati Uniti, 45;

**per l'annullamento**

**previa sospensione dell'esecuzione**

del decreto rettorale 1° agosto 2005, n. 53981, recante revoca del precedente decreto 13 giugno 2000, n. 52195 con cui era stato concesso al ricorrente il prolungamento biennale del servizio, e conseguente collocamento del ricorrente a riposo, nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

3470/05  
Reg. Sent. n

Reg. Ric. n.  
1266/05

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Torino;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Consigliere Bernardo Baglietto; uditi inoltre all'udienza camerale del 9 novembre 2005 l'avv. Mario Motta per il ricorrente e l'Avvocato dello Stato Guido Carotenuto per l'Università degli Studi di Torino;

Vista l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato;

Visto l'art. 21, comma 9 L. 6 dicembre 1971, n. 1034 nel testo sostituito dall'art. 3 L. 21 luglio 2000, n. 205;

Ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del ricorso nella presente sede a sensi della norma sopra citata;

Considerato che il ricorrente, professore associato di fascia b) presso l'Università degli Studi di Torino, già incaricato stabilizzato, aveva ottenuto decreto rettorale 13 giugno 2000, n. 52195, con cui gli era stato concesso di permanere in servizio per un ulteriore biennio successivo al compimento del 70° anno di età (dal 1° novembre 2005 al 31 ottobre 2007) a sensi dell'art. 16 D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 503;

Considerato che il relativo provvedimento è stato successivamente "revocato" con richiamo ad una nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che a sua volta richiama un precedente giurisprudenziale in cui è stata esclusa l'applicabilità dell'art. 16 D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 503 ai professori associati ex incaricati stabilizzati;

20 Considerato che, con il primo motivo, il ricorrente deduce che nel caso in esame non sarebbe possibile la revoca, vertendosi in materia di atti dovuti;

Ritenuto che la censura non coglie il segno, in quanto, se può convenirsi sul

principio in essa affermato, la qualificazione dell'atto deve essere operata sulla base della sua motivazione e non del *nomen iuris* utilizzato;

N.B.

Ritenuto che l'atto impugnato in questo giudizio, al di là del termine "revoca" impropriamente utilizzato, ha disposto un annullamento d'ufficio, previsto dalla legge ogniqualvolta l'Amministrazione ravvisi un vizio di legittimità in un proprio atto precedente;

30

Considerato che con il terzo motivo, di cui si ritiene opportuno anticipare l'esame, il ricorrente sostiene che l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'art. 16 D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 503 non si applicherebbe ai professori associati ex incaricati stabilizzati sarebbe erroneo e meriterebbe di essere riveduto;

Ritenuto che anche questa censura deve essere disattesa, in quanto, poiché i professori ex-incaricati stabilizzati divenuti associati godono del beneficio di essere collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di età, anziché al sessantacinquesimo anno, come gli altri professori associati, una tale deroga costituisce una norma speciale, propria del regime particolare di detti docenti;

N.B.

11

Ritenuto pertanto che gli stessi non possono poi avvalersi della disciplina generale del collocamento a riposo, così cumulando l'ulteriore beneficio del prolungamento del servizio effettivo per un biennio, che, a sensi dell'art. 16 D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 503, si aggiunge ai limiti ordinari del collocamento a riposo (Cons. St., VI, 6 giugno 2000, n. 3204; Cons. St., VI, 5 settembre 2002, n. 4500; Cons. St., VI, ord. 4 febbraio 2003, n. 381);

2°  
motivo

Considerato che il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 21-bis del D.L. 11 agosto 1990, n. 241 sotto il profilo dell'insussistenza dell'interesse pubblico, e della tardività rispetto al "termine congruo" entro il quale l'annullamento d'ufficio

N.B.

cio può essere disposto;

④ Considerato che l'annullamento è stato disposto prima che l'atto annullato acquisisse efficacia;

Ritenuto che, per questa assorbente ragione, il termine non può considerarsi "incongruo";

⑤ Ritenuto inoltre, quanto all'interesse pubblico, che per quanto la norma che vieta il prolungamento biennale del servizio ai professori associati ex stabilizzati risponda all'esigenza di contenere la spesa previdenziale, essa non giustifica tuttavia la prosecuzione dei rapporti di servizio nei casi non consentiti dalla legge;

Ritenuto che nessun rilievo assume, ai fini di decisione, la norma dell'art 1, comma 136 L. 30 dicembre 2004, n. 311, nella parte in cui dispone che l'annullamento di provvedimenti amministrativi legittimi può essere disposto per motivi di contenimento della spesa pubblica anche se "incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati (ma) deve tenere indenni i privati stessi dall'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante, e comunque non può essere adottato oltre tre anni dall'acquisizione di efficacia del provvedimento, anche se la relativa esecuzione sia perdurante";

Ritenuto infatti che il rapporto di servizio dei docenti universitari di ruolo non è stato privatizzato, ma deve essere tuttora ricondotto alla categoria giuridica del pubblico impiego, come confermato dalla perdurante giurisdizione amministrativa in materia;

Ritenuto infine che, come già accennato, nel caso in esame l'annullamento è stato disposto prima dell'acquisizione di efficacia da parte del provvedimento impugnato;

Ritenuto che, per le esposte ragioni, il ricorso deve essere conclusivamente respinto;

Ritenuto che giustificati motivi consentono comunque la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Sezione I - definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.



Così deciso in Torino il 9 novembre 2005 con l'intervento dei magistrati:

Alfredo Gomez de Ayala - Presidente


Bernardo Baglietto - Consigliere Estensore

Paolo Lotti - Referendario


Il Presidente



L'Estensore



IL DIRETTORE DI SEGRETARIA



DEPOSITATA IN SEGRETARIA A SENSO  
DI LEGGE IL 9 NOV. 2005

IL DIRETTORE DI SEGRETARIA

